

La 263 15mo agg.to ha evidenziato tra le altre cose tre distinti organi all'interno delle banche

- A) organi di controllo
- B) organi di supervisione
- C) organi di gestione

Indubbiamente ricalca l'indipendenza dell'organo di controllo al quale sono deputati ulteriori compiti. Anche nell'ambito dei rimanenti organi si presuppone una sostanziale indipendenza privilegiando sempre la collegialità.

Ma poi quando si entra nella definizione di "banche di minori dimensioni e limitata complessità" si afferma che questa distinzione (organo di gestione e di supervisione) può non sussistere.

Infatti si afferma in altro punto: "organo con funzione di gestione" indica l'organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica; il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione."

Ora è chiaro (proprio perché ruolo non delegabile dall'organo di supervisione strategica) che il ruolo del direttore generale è di fatto un ruolo al quale compete autorevolezza ma risulta pur sempre subordinato (in quanto può decidere sulla assunzione/cessazione) all'organo di supervisione strategica.

Ciò posto, nelle banche minori appare un conflitto evidente tra l'organo di supervisione e di gestione che se riunito può comportare (quando non ben distinto) l'impossibilità per il Direttore generale di attuare, secondo i principi di prudenza, gli indirizzi deliberati e consentendo all'organo di supervisione non tanto solo di delineare le strategie ma anche di applicarle con evidente possibile emersione di interessi troppo localistici ai quali il ruolo del direttore generale (in quanto condizionabile dal subordine e impossibilitato ad opporsi; "partecipa" assume il tono più di possibile consultazione che non un tono dal potere decisionale) nulla può fare per opporsi.

E le evidenze di tali situazioni, che riguardano il mondo delle piccole banche, sono talmente evidenti scorrendo i recenti scandali con evidenti ripercussioni di reputazione della categoria.

Si richiede pertanto, laddove possibile, fermo il subordine del ruolo del direttore all'organo di supervisione, di attribuire al ruolo un rinnovato senso operativo indirizzando allo stesso il compito preciso ed indiscusso di applicare le strategie delineate dall'organo di supervisione.

E' evidente che il subordine di per sé comporterebbe la rimozione del direttore qualora l'organo di supervisione applicasse una gestione non allineate alle volontà espresse.

Ulteriore considerazione: perché non rendere "l'organo di controllo" un soggetto terzo "non dipendente della banca" allo scopo di garantire ai massimi livelli l'indipendenza dello stesso?